

Dalle ultime elaborazioni di **Infocamere**: esiguo il capitale sociale (sotto 10 mila euro)

Le Stp? Fenomeno di nicchia

Ne sono state iscritte 1.246 dal 20/4/2013 al 22/11/2016

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Non decollano le società tra professionisti. Dal 20 aprile 2013 (data a partire dalla quale potevano essere costituite) fino a novembre 2016 ne sono state iscritte nel registro delle imprese poco più di mille le Stp. Nello specifico: al 22 novembre 2016 risultano iscritte presso il registro camerale 1.246 Stp, di cui 163 sono le vecchie società tra avvocati. E quanto emerge dalle ultime elaborazioni di **Infocamere** sui dati del registro imprese. Dai dati forniti da **Infocamere** risulta che 703 Stp sono costituite nella forma di società a responsabilità limitata. Questo serve anche per capire l'esiguità del capitale sociale versato dai soci che nel 35,3% è inferiore ai 10 mila euro. Circa la metà delle società tra professionisti ricoprono attività legali e di contabilità (624 contro le 246 di fine febbraio 2016), 164 svolgono attività di architettura e d'ingegneria (a fine febbraio erano 108), 159 attività sanitaria (erano 111 a fine febbraio) e 139 sono imprese non classificate. Quanto alla distribuzione territoriale la Lombardia è la prima regione con 256 Stp iscritte al registro imprese, a seguire il Veneto (138 Stp), il Lazio (118 Stp) e l'Emilia-Romagna (112 società tra professionisti). Più indietro Piemonte (93), Puglia (77), Toscana (76) e Campania (67). Le regioni con minore interesse verso le società tra professionisti sono Valle d'Aosta e Molise, con solo sei Stp per ciascuna iscritte al registro delle imprese.

Legislazione in materia. Con l'articolo 10 della

legge 12 novembre 2011, n. 183, il legislatore ha previsto e introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, la possibilità di costituire società tra professionisti per l'esercizio di attività professionali regolamentate per le quali è prevista l'iscrizione in ordini o collegi professionali. Prima di tale legge, vi era la possibilità di poter costituire le Stp per specifiche attività professionali: le società tra avvocati (dlgs 2 febbraio 2001, n. 96), le società di ingegneria (dlgs 12 aprile 2006, n. 162) e le società di revisione (dlgs 27 gennaio 2010, n. 39).

La possibilità di costituire le società tra professionisti per l'esercizio di un'attività professionale regolamentata è divenuta effettiva, tuttavia, soltanto il 22 aprile 2013, quando è entrato in vigore il regolamento di attuazione della legge n. 183/2011, approvato con decreto 8 febbraio 2013, n. 34 dal ministero della giustizia di concerto con il ministero dello sviluppo economico. Il decreto individua, peraltro, due distinte tipologie di società tra professionisti: le «Stp» costituite per l'esercizio di un'attività professionale e le «società multidisciplinari», costituite per l'esercizio di più attività professionali.

Forma giuridica. Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma della società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperativa (con almeno tre soci). Dai dati elaborati da **Infocamere** emerge che le Stp iscritte al registro delle imprese nella

forma di società a responsabilità limitata sono 703, 163 sono le vecchie società di avvocati.

Le Stp che hanno scelto la forma giudica delle società di persone sono così suddivise: la società in accomandita semplice è stata scelta da 146 Stp, la società in nome collettivo da 112 Stp e la società semplice da 72 Stp. La società cooperativa l'hanno scelta 41 società tra professionisti.

Stp tra fisioterapisti. Sino al momento della istituzione dell'ordine o collegio dei fisioterapisti, chiamato a tenere il relativo albo, non è consentita agli stessi la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti. Appare invece possibile che gli stessi partecipino a società tra professionisti (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche in posizione di «soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche» di cui alla lettera b), del comma 4, dell'articolo 10 della legge n. 183/2011. È questa la risposta fornita dal Ministero dello sviluppo economico, con il parere del 15 febbraio 2016, Prot. 39343, emanato in risposta a un quesito nel quale una Camera di commercio chiedeva se era possibile la costituzione (tramite trasformazione di una Sas in Snc) di una società tra professionisti costituita da fisioterapisti e se, valutata l'ammissibilità dell'ipotesi in esame, quali fossero le modalità di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle società tra professionisti, stante la mancata istituzione di un ordine o collegio professionale.

—© Riproduzione riservata—



La Natura delle Stp

NATURA GIURIDICA	Novembre 2016	Febbraio 2016	Differenza
Srl	703	496	207
Società tra avvocati	163	153	10
Società in accomandita semplice	146	114	32
Società in nome collettivo	112	86	26
Società semplice	76	64	12
Cooperative	41	23	18
Altre nature giuridiche	5	3	2
TOTALE	1.246	939	307

Fonte: [InfoCamere](#)-Unioncamere su dati Registro Imprese

Società tra professionisti per capitale sociale

(valori in %)

CAPITALE SOCIALE	Novembre 2016	Febbraio 2016	Differenza
Inferiore a 10 mila	35,3%	36,7%	-1,4%
10 mila	39,6%	37,6%	2,1%
Da 10 mila a 50 mila	20,6%	21,7%	-1,1%
Oltre 50 mila	4,5%	4,0%	0,5%
TOTALE	100,0%	100,0%	0,0%

Fonte: [InfoCamere](#)-Unioncamere su dati Registro Imprese

Gare limitate agli iscritti agli albi

Possono partecipare alle gare di ingegneria e di architettura solo le Stp (c.d. società tra professionisti) costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Nell'atto costitutivo delle Stp dovrà inoltre essere indicato l'organigramma aggiornato comprendente i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. Lo prevede il decreto del ministero delle infrastrutture, attuativo del Codice degli appalti (articolo 24, 2° e 5° commi, del dlgs 18 aprile 2016 n. 50) che ha definito i requisiti per la partecipazione degli operatori economici e dei giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione. Il decreto ha ricevuto il via libera definitivo anche dal Consiglio di stato, con parere del 3 novembre 2016 (n. 02285).

L'articolo 4 del decreto del Mit stabilisce che le società di ingegneria per la partecipazione alle gare di progettazione e di architettura dovranno avere almeno un direttore tecnico che collabori alla definizione delle strategie e controlli le prestazioni dei progettisti. Il direttore tecnico dovrà possedere una laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società ed essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni. Il diret-

tore tecnico avrà il compito di controfirmare i progetti ed è responsabile, in solido con la società di ingegneria, nei confronti della stazione appaltante. Anche le società di ingegneria, per essere considerate in regola, dovranno avere un organigramma aggiornato. L'organigramma dovrà riportare, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizio (articolo 46 del dlgs 18 aprile 2016 n. 50) nell'organigramma dovrà essere indicata la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. Due società di ingegneria con lo stesso direttore tecnico non potranno infine partecipare alla medesima gara d'appalto. In questi casi è infatti prevista l'esclusione.

I professionisti dovranno essere in possesso della laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara. Nelle procedure di affidamento che non richiedono il possesso della laurea, sarà necessario avere il diploma di geometra o un altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare. A prescindere dal titolo di studio richiesto, i professionisti dovranno essere abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo albo professionale o, in alternativa, essere abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea di appartenenza.